# Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante dei Concorsi della Provincia di Crotone (S.U.A.C.P.C.)

#### **Premesse**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale, in gestione associata, tra la Provincia di Crotone ed i comuni/enti aderenti, ai sensi dell'art. 1, commi 85, 88, l. n. 56/2014.

### Art. 1 Istituzione Stazione Unica Appaltante (S.U.A.C.P.C)

La Provincia di Crotone con delibera di Consiglio n. 19 del 16/11/2022 ha istituito la Stazione Unica Appaltante dei concorsi della Provincia di Crotone (S.U.A.C.P.C.)

### Art. 2 - Funzioni

- 1. Le funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive degli enti convenzionati sono svolte dalla Provincia di Crotone attraverso la "Stazione Unica Appaltante dei Concorsi della provincia di Crotone" (denominata S.U.A.C.P.C.), istituita presso il Servizio "Assistenza Enti Locali".
- 2. La S.U.A.C.P.C. cura la l'organizzazione e la gestione delle procedure di concorso, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria e rimessione degli atti all'Ente associato per la stipula del contratto individuale di lavoro.
- 3. Alla S.U.A.C.P.C è garantita piena ed assoluta autonomia decisionale e gestionale delle procedure relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e/o parziale, con esclusione del reclutamento della classe dirigenziale.
- 4. Le funzioni di coordinamento amministrativo della S.U.A.C.P.C. sono svolte dal Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio "Assistenza Enti Locali", che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione, coadiuvato dal Responsabile del servizio AA.EE.LL., nonché dal Responsabile del Servizio "Innovazione tecnologica e Transizione digitale" e da dipendenti assegnati ai suddetti servizi, appositamente formati.
- 5. La dotazione dell'unità organizzativa a supporto della S.U.A.C.P.C., potrà essere integrata da personale dipendente interno all'Ente e/o da personale dipendente appartenente agli enti aderenti, formalmente designato, nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Provincia e l'ente interessato.
- 6. Il presente Regolamento non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché alle selezioni indette ai sensi dell'art. 90 e 110 del T.U.E.L., ed alle assunzioni mediante avviamento iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'Impiego (per le categorie A e B1).

### Art. 3 – Svolgimento attività della S.U.A.C.P.C.

1. La programmazione dell'attività della S.U.A.C.P.C. viene effettuata sulla base del fabbisogno annuale trasmesso dai Comuni aderenti. A tale scopo ciascun ente aderente come stabilito dalla Convenzione approvata nei rispettivi consigli comunali deve trasmettere alla Provincia:

- entro il 30 novembre di ciascun anno ovvero a seguito di specifica richiesta da parte della S.U.A.C.P.C., il contingente di personale che intende assumere, specificando categoria e profilo professionale, nonché eventuale data di decorrenza dell'assunzione.
- copia della sezione del DUP relativa alla programmazione delle assunzioni entro 30 giorni dall'adozione; eventuali variazioni agli atti di programmazione adottati devono essere comunicati tempestivamente.
- 2. La fase di avvio della procedura concorsuale da parte della Provincia di Crotone è preceduta dalla dichiarazione dell'ente interessato di aver rispettato i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni.
- 3. È facoltà della Provincia, sentiti i comuni aderenti, provvedere ad esperire un unico concorso qualora riceva concomitanti richieste di pari o equivalente profilo professionale e categoria, proveniente da più Comuni. Nel caso di concorso unico i concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, interpellati seguendo lo stretto ordine di graduatoria, esprimeranno la propria preferenza tra le diverse sedi messe a concorso.
- 4. La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata dagli enti, nel cui interesse è stato indetto il concorso, nonché dagli enti già convenzionati o che aderiranno alla convenzione per l'utilizzo della graduatoria, per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato di pari profilo o categoria professionale, a tempo pieno o parziale.
- 5. Qualora il numero di candidati ad una prova concorsuale superi 50 unità o in alternativa qualora la commissione lo ritenga opportuno, nel caso di afflusso di domande di partecipazione in numero non gestibile dalla Provincia, le prove d'esame potranno essere precedute da forme di preselezione e delle medesime dovrà essere data specifica indicazione nel bando.
- 6. Completata la procedura selettiva, la S.U.A.C.P.C. della Provincia rimette agli enti interessati copia dei verbali di concorso e copia delle successive comunicazioni effettuate, ai fini degli atti consequenziali.
- 7. È rimessa alla valutazione dell'Ente procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.
- 8. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A.C.P.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti agli enti aderenti.

### Art. 4 – Attività di competenza dell'ente aderente

- 1. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede l'indizione del concorso (programmazione dei fabbisogni, individuazione delle categorie e del profilo professionale, ecc..), sia la fase che segue (visita medica, stipula del contratto individuale di lavoro, ed ogni altro adempimento inerente e conseguente).
- 2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo comune convenzionato:
- a. la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;
- b. l'individuazione delle categorie e dei profili professionali da assumere, con il rispetto delle riserve di posto previste dalla legge (legge n. 68/99 s s.mm.ii., decreto legislativo n. 66/2010 ss.mm.ii., ecc.);
- c. l'esperimento della mobilità, volontaria od obbligatoria, propedeutica all'indizione del concorso, nel rispetto della normativa vigente;
- d. l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli

- adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica e gli adempimenti inerenti e conseguenti, quali denuncia INAIL, ecc.).
- 3. Gli Enti aderenti attestano alla S.U.A.C.P.C. l'avvenuto rispetto degli adempimenti propedeutici di cui sopra, individuando, altresì, il referente per le comunicazioni ed i rapporti connessi con la presente convenzione.

## Art. 5 – Attività di competenza della Stazione Appaltante Unica dei Concorsi (S.U.A.C.P.C.)

- 1. La Provincia, a mezzo della S.U.A.C.P.C., cura la gestione della procedura di concorso e delle procedure selettive, applicando anche le proprie pertinenti disposizioni regolamentari, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:
  - ✓ predispone il bando di concorso;
  - ✓ provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione, all'Albo on-line provinciale e, sul Portale Nazionale per il Reclutamento;
  - ✓ nomina, secondo i propri regolamenti, la commissione esaminatrice;
  - ✓ cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
  - ✓ svolge il concorso attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, ai sensi
    dell'art. 35 quater, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art.
    3 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29
    giugno 2022, n. 79;
  - ✓ provvede alla formazione della graduatoria del concorso, comunicandola all'ente aderente per l'assunzione;
  - ✓ cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione, esclusivamente e limitatamente, alla sola procedura di concorso;
  - ✓ cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli
    obiettivi di cui alla presente convenzione.

### Art. 6 - Spazi, dotazioni e servizi di comunicazione

- 1. La tassa di concorso fissata in € 10,33 (dieci/00), è riscossa dalla Provincia ed affluisce al bilancio provinciale.
- 2. La Provincia privilegia l'utilizzo di immobili provinciali per l'espletamento delle selezioni, ma si riserva di sfruttare spazi ritenuti maggiormente idonei secondo la natura delle prove concorsuali. In ordine allo svolgimento delle prove concorsuali in modalità informatica e digitale, la Provincia osserva, inoltre, quanto disposto dal D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 76 del 2021, dal D.L. n. 36/2022, art. 3 "Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni" convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;
- 3. In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it, per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione sono istituiti appositi indirizzi di posta elettronica concorsi@pec.provincia.crotone.it, e concorsi@provincia.crotone.it, nonché spazio dedicato, accessibile dalla home page del sito della Provincia, per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti. Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

### Art. 7 - Rapporti finanziari

- 1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli Enti aderenti.
- 2. Il costo a carico di ciascun ente aderente è annuale ed è così determinato sulla base alla dimensione demografica:
  - ✓ Comuni fino a 6.000 abitanti: € 500,00;
  - ✓ Comuni da 6001 a 15.000 abitanti: € 1.000,00;
  - ✓ Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti: € 1.500,00;
  - ✓ Comuni oltre 30.000 abitanti (escluso il capoluogo): € 2.000,00;
  - ✓ per altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa pari alla fascia massima prevista per i comuni oltre 30.000 abitanti;
- 3. Sono a carico dell'ente associato tutti gli ulteriori costi per lo svolgimento dei concorsi relativi secondo allegato schema:

COSTI PER SINGOLA PROCEDURA CONCORSUALE		
Tipologia	Importo	
	Profilo C: 50% dei compensi di cui al DPCM 24 aprile 2020	
Commissioni giudicatrici compreso compensi integrativi e membri aggiuntivi	Profilo D: 50% dei compensi di cui al DPCM 24 aprile 2020	
(di cui al DPCM 24 aprile 2020, oltre oneri a carico dell'ente aderente)	Membri aggiuntivi integrati: 0 1 art. 2 DPCM 24 aprile 2020	compenso di euro 500 (comma )
Prova preselettiva	Gratuita se somministrata in modalità cartacea a cura della Provincia di Crotone	A pagamento se somministrata a cura della società incaricata (Euro 600)
Prova scritta	Gratuita se somministrata in modalità cartacea a cura della Provincia di Crotone	A pagamento se somministrata a cura della società incaricata (Euro 600)
Noleggio di attrezzature informatiche/telematiche	Gratuito se nella disponibilità della Provincia di Crotone	A pagamento se effettuato a cura della società incaricata (Euro 20/ipad-notebook)
Allestimento di sale per la somministrazione delle prove informatizzate	Gratuito	
Vigilanza con guardia giurata, durante la prova concorsuale	Euro 21+iva (ad ora)	

Personale dell'Istituto scolastico ospitante al di fuori dell'orario di lavoro	Euro 15+iva (ad ora)
Coordinamento del RUP prove concorsuali e procedimentali (al di fuori dell'orario d'ufficio)	Gratuito
Personale interno aggiuntivo	Gratuito

- 4. A conclusione di ogni procedimento concorsuale il Dirigente del Settore cui afferisce la S.U.A.C.P.C., trasmette all'ente aderente comunicazione relativa ai costi sostenuti dalla provincia per lo svolgimento del concorso.

### Art. 8 - Gestione delle controversie

- 1. Gli enti che aderenti sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie del concorso, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Enti, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.
- 2. La Provincia si costituisce, nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.
- 3. Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente nel cui interesse è stata indetta e celebrato il concorso, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Provincia.

### Articolo 9 - Tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 675/96, l'URP può trattare i dati personali di cui viene in possesso nello svolgimento delle attività descritte nel presente regolamento ed ha, inoltre, la facoltà di comunicarli a terzi, quando ciò risulti necessario per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

### Art. 10 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del decreto di adozione ed è soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia.
- 2. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.